CAMERA DEI DEPUTATI N. 2553-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **MARCHETTI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 maggio 1970 (*Stampato n. 777*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(NENNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(MARIOTTI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(LUPIS)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 26 maggio 1970

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Sudan per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Khartoum il 19 ottobre 1968

Presentata alla Presidenza il 27 novembre 1970

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il presente disegno di legge si chiede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra l'Italia e il Sudan, stipulato a Khartoum il 19 ottobre 1968, al fine di evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea tra i due paesi.

L'Accordo segue le linee degli analoghi atti internazionali stipulati con altri Stati e impegna i due governi ad esentare i redditi prove-

nienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea effettuato sotto bandiera nazionale da imprese dei due paesi, dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia o, rispettivamente, nel Sudan. L'esenzione si applica anche alle imprese, che partecipano ad un fondo comune *pool*, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese. È previsto che l'Accordo abbia effetto per i redditi realizzati a partire dal 1° gennaio 1965.

La III Commissione Esteri si è espressa all'unanimità per l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

MARCHETTI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Sudan per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso a Khartoum il 19 ottobre 1968.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

TESTO
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.